PIANO QUINQUENNALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA

Art. 15

Difesa delle piante dalle cause nemiche

E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per spese dirette alla difesa delle colture da parassiti animali e vegetali, nonche' per la concessione di contributi a cooperative, enti, associazioni, istituti e singoli agricoltori che attuino direttamente tale difesa. E' altresi' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, in ragione di lire 400 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione di contributi fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore di Enti ed agricoltori associati, per la costruzione di impianti e l'acquisto di attrezzature per la disinfestazione dei prodotti agricoli, con preferenza alle iniziative destinate ai porti ed ai valichi di frontiera.

Versione in vigore dal 25 giugno 1961, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura
Estremi	Legge 2 giugno 1961, n. 454
Titolo	II — Provvedimenti per l'incremento della produttività in agricoltura
Capo	II — Provvedimenti per lo sviluppo e l'ammodernamento delle aziende
Sezione	II — Contributi e mutui per il miglioramento delle produzioni, per la zootecnia e la meccanizzazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/piano-quinquennale-per-lo-sviluppo-dell-agricoltura/art-15-difesa-delle-piante-dalle-cause-nemiche

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it